



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE,  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

## RELAZIONE DI MAGGIORANZA

### **al progetto di legge di iniziativa legislativa popolare "Su crediti monofase e crediti d'imposta alle banche"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il progetto di legge licenziato in Commissione Finanze va a completare un percorso importante che tale disposto ha avuto da diversi mesi. Infatti la normativa che discutiamo in seconda lettura, parte da una iniziativa popolare portata avanti da un gruppo di cittadini nell'estate del 2016.

L'obiettivo della legge di iniziativa popolare era quello di porre l'attenzione su due temi: i crediti monofase non recuperati negli anni dallo Stato e la verifica sul credito d'imposta attribuito alle banche alla luce delle fusioni bancarie.

Rispetto a quest'ultimo secondo tema, disciplinato dall'art. 2 della legge di iniziativa popolare discussa in Commissione, si è arrivati alla definizione del Comitato di Sorveglianza, predisposto dall'art. 41 della legge 144/2016, con il compito di garantire il corretto accertamento dell'amministrazione finanziaria dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta riconosciuto in forza di interventi di sostegno del sistema bancario.

In questo senso si è intesa quindi superata la disposizione prevista nella legge di iniziativa popolare, fermo restando l'impegno, di convocare l'attuale Comitato di Sorveglianza in Commissione per valutare l'operatività e i limiti dello strumento e, se necessario, implementarlo con funzioni aggiuntive.

Venendo all'analisi dell'articolato licenziato in Commissione ritengo particolarmente strategico e focale il primo articolo, quello legato alle azioni di responsabilità.

Lo Stato, come disposto dall'articolo 1, per il tramite dell'Eccellentissima Camera, esercita l'azione di responsabilità, in caso di somme iscritte al ruolo di importo superiore a 200.000 euro contenuta in cartella esattoriale scaduta almeno da ventiquattro mesi e per i quali non siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento. Fatto salvo la possibilità da parte dello Stato di promuovere l'azione di responsabilità per somme inferiori ai 200.000 euro. Il "tetto" dei 200.000 euro, inoltre, può essere modificato ogni anno attraverso decreto delegato, previo apposito riferimento in Commissione Finanze.

L'azione di responsabilità è autorizzata dal Congresso di Stato valutato il parere vincolante dell'Avvocatura dello Stato.

In questa norma viene affrontato il tema centrale della discussione: le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che hanno debiti con lo Stato di qualsiasi natura.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Questo porta ad allargare il campo, rispetto a quello che prevedeva la norma originariamente, infatti ad essere contemplati come importi utili a definire l'ammontare complessivo da imputare come somma iscritta al ruolo, non è solo l'imposta monofase bensì qualsiasi altra forma di debito, sia esso un tributo, sia esso un pagamento nei confronti dello Stato, sia esso un contributo.

Il testo prevede, quindi, che vengano promosse azioni di responsabilità verso le società in debito con lo Stato. Sarà l'Avvocatura ad esprimersi e il parere sarà vincolante per il Governo, questo per evitare di avviare azioni legali che possano portare solo un esborso economico per lo Stato e non un reale introito.

La prescrizione, prevista dalla legge sulle società in questi casi, viene allungata da 2 a 5 anni.

Mentre per quanto concerne la retroattività delle azioni, per i crediti accumulati in passato è chiaro che come regola generale le norme giuridiche non hanno effetto retroattivo: esse, cioè possono regolare solo casi sorti successivamente all'entrata in vigore della norma stessa e non quelli, invece, già realizzati.

“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Questo divieto non essendo assoluto incontra alcune eccezioni specialmente quando sussiste un criterio di ragionevolezza e di maggiore giustizia. In questo senso, sarà nostra premura, chiedere un parere all'Avvocatura affinché si possa comprendere se sussistono spazi di manovra rispetto all'avvio di azioni anche per posizioni debitorie passate.

Intanto, però, crediamo si sia raggiunto un ottimo punto di equilibrio fra la necessità di fare chiarezza e ascoltare le istanze dei proponenti, al fine di evitare ulteriori ammanchi dovuti dallo Stato in futuro o comunque di perseguimento e di accertamento di responsabilità in caso di debiti nei confronti dell'Eccellentissima Camera, e la possibilità tecnica legislativa di produrre una norma efficace e che non vada a scontrarsi con difficoltà applicative o contrasti di carattere costituzionale.

Proseguendo l'esame della legge, all'articolo 2 è disciplinato l'anagrafica dei debitori che ha come obiettivo quello di rendere trasparente i dati dei debitori di somme iscritte al ruolo superiori ai 20.000 euro. I debiti devono considerarsi definitivi, per i quali non siano pendenti ricorsi giurisdizionali o non siano in essere dilazioni di pagamento.

Questo per evitare inutili esposizioni di soggetti che stanno provvedendo all'adempimento del debito.

Infine all'articolo 3 abbiamo due norme tecniche utili a specificare meglio, in ambito amministrativo, la definizione del principio di consapevolezza e ordinaria diligenza e ad integrare, alla luce dei cambiamenti prodotti dallo Sportello Unico, la Commissione per l'adozione dei provvedimenti prevista dal Decreto Delegato n.24 del 2015.

IL Relatore di Maggioranza  
Consigliere Luca Boschi

*Luca Boschi*